




# Città di Chioggia città d'arte



## SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO TURISTICO Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-82,

Dirigente: dott. Paolo Ardizzone  
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna  
Istruttore Tecnico: geom. Marco Bianchi  
Istruttore amministrativo: p.i. Paolo Zennaro  
X:\word\Demanio Marittimo\AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ANNO 2016\PARCHEGGI\boscolo nale.doc

N° Reg.

4/2016

Chioggia

25 MAR. 2016

**Oggetto:** L.R. n. 33/02 – Rilascio autorizzazione a carattere stagionale 2016 a parcheggio ai sensi dell'art 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12.

**Ditta:** Sig. Boscolo Alessandro Nale, nato a Chioggia il 03/06/1933, ed ivi residente in Viale Verona n. 29, c.f. BSCLSN33H03C638C.

### IL DIRIGENTE

Vista:

- l'istanza prot. 10159 del 02.03.2016 con la quale il Sig. Boscolo Alessandro Nale, nato a Chioggia il 03/06/1933, ed ivi residente in Viale Verona n. 29, c.f. BSCLSN33H03C638C, proprietario dei terreni siti in località Bacucco–Isola Verde, individuati catastalmente al fg. 58 mappali 196/p, 199,200,201 e 202 della superficie complessiva di mq 12.000 circa, ha chiesto, ai sensi della Delibera di C.C. n. 77/2012, art. 21.1 del Regolamento Demaniale, un'autorizzazione a carattere stagionale *dal 28.05.2016 al 04.09.2016* ad uso parcheggio della superficie di *circa mq 1.500* posta ad ovest della proprietà sul mappale 199 con l'eventuale installazione di opere precarie previste dall'art. 17 del PP Arenile di Sottomarina e Isola Verde;

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 24.04.2015 avente ad oggetto: "Attribuzioni incarichi dirigenziali";
- la delibera di CC n. 77/12 di approvazione del Regolamento della disciplina delle attività Balneari aventi finalità turistiche - ricreative. Legge Regionale n. 33/02;
- l'Ordinanza balneare del Comune di Chioggia;
- la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
- il Codice della Navigazione e il Regolamento di esecuzione;
- la dichiarazione antimafia che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;
- il versamento delle spese istruttorie di € 225,00, di cui alla D.G. n. 556/2003 effettuato con bonifico n. 15482/462 del 01.03.2016.



## AUTORIZZA

per quanto di competenza, il Sig. Boscolo Alessandro Nale, nato a Chioggia il 03/06/1933, ed ivi residente in Viale Verona n. 29, c.f. BSCLSN33H03C638C, all'utilizzo a parcheggio stagionale dell'area individuata catastalmente al Fg. 58 mapp. 199 per una superficie complessiva di mq 1.500 ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Demaniale, approvato con deliberazione di C.C. 77/12 per il periodo dal 28.05.2016 al 04.09.2016.

**ART. 21.3 CONDIZIONI PARTICOLARI** del regolamento demaniale comunale:

1. lo svolgimento dell'attività non deve comportare movimenti di sabbia, tali da alterare in via definitiva la conformità dell'area, delle dune, della pendenza della spiaggia e delle opere di difesa;
2. con opere (non soggetti al titolo abilitativo), mediante l'installazione di manufatti rimovibili di cui all'art. 17 delle NTA del P.P dell'arenile in quanto non soggetti a permesso di costruire, con l'obbligo di rimozione al termine della validità dell'autorizzazione;
3. al termine della manifestazione e /o attività l'area oggetto dovrà essere ripulita e ripristinato lo stato originario dei luoghi a cura e spese dell'interessato. Inoltre eventuali strutture e/o attrezzature installate su tale area devono essere rimosse e tali da rendere l'area totalmente libera;
4. le ditte autorizzate, ai sensi di quanto stabilito, devono, nello svolgimento dell'attività, rispettare le norme previste dalla Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme di igiene e sicurezza vigenti;
5. nelle aree a parcheggio di cui sopra devono essere previsti e opportunamente segnalati, nella misura minima di uno ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a ml 3,20 da riservarsi gratuitamente ai veicoli al servizio delle persone disabili (D.M. 14 Giugno 1989, n. 236 all'art. 8.2.3);
6. i prezzi per la sosta dei veicoli devono essere indicati al pubblico in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo.

Sono salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le specifiche competenze degli organi preposti alla tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità. Inoltre l'Amministrazione Comunale resta manlevata da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale a danni arrecati a persone o cose a causa della presente autorizzazione.

L'autorizzazione decadrà automaticamente *allo scadere della data 04.09.2016*. Prima di dare corso all'attività indicata, dovranno essere acquisite, se necessarie, eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente (sicurezza, igiene, commerciale ecc).

Si precisa inoltre che se le attrezzature/manufatti, di cui alla comunicazione, rimarranno oltre la stagionalità



# *Città di Chioggia* città d'arte

(oltre 120 giorni,” Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139”) le stesse potranno rimanere solo dopo l’ottenimento dei prescritti pareri e nulla osta di natura edilizia, ambientale, idrogeologica.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012 nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione provvedimenti “autorizzazioni e concessioni art. 23”, del sito web dell’ente;
- di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento , né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- il presente atto non è soggetto a notifica.

Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente  
dott. Paolo Ardizoni

